

Art. 152

Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste delle riduzioni della tassa nei seguenti casi:

- qualora la raccolta viene effettuata in grave violazione delle norme del Regolamento tecnico, ovvero non venga effettuata nella zona ove è sito l'immobile anche se il servizio è stato istituito ed attivato, è prevista una riduzione del 40% della tariffa ordinaria;
- **riduzione, del 10% ai residenti e del 40% ai non residenti, della tariffa ordinaria per gli immobili ubicati in zona rurale (es: immobili situati nelle contrade);**
- riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le botteghe artigiane, stabilimenti ed edifici artigianali/industriale con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento);
- riduzione nel limite massimo del 40% della tariffa ordinaria in caso di interruzione del servizio pubblico per un prolungato periodo di tempo, a seguito di ordinanza sindacale emanata per circostanze particolari. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, sulla base di un'apposita domanda documentata.
- riduzione del 30% della tariffa ordinaria qualora in un'abitazione vi sia un solo abitante a condizione che la superficie dell'immobile sia maggiore o uguale a 50 mq.
- riduzione del 30% della tariffa ordinaria per abitazioni possedute da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione o che sia stato dichiarato di non voler stipulare alcun contratto di locazione o comodato;
- Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i cittadini in pensione il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore a € 6.200,00;
- Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i locali e le aree utilizzate dalle ONLUS riconosciute e dai partiti politici rappresentati in Parlamento;
- Per quanto concerne le riduzioni disposte per i produttori e/o utilizzatori di imballaggi si rimanda all'apposito capo del presente regolamento.

2. La riduzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano la riduzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.

3. L'agevolazione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano.

4. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni.

5. Riduzione del 30% ai nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap (invalidità al 100% con diritto all'accompagnamento) o un minore affetto da Autismo Infantile (per cui necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) o un malato terminale, previa presentazione di apposita documentazione attestante l'invalidità stessa.